MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 01/10/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 28/11/1996;
VISTO l'art. 5, del decreto-legge n. 34 del 20/03/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 16/05/2014;
VISTI l'art. 21, comma 1, lett. c) e comma 5, l'art. 22, commi 3 e 5 e l'art. 22-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 14/09/15;
VISTI i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, n. 2 del 27/09/2017 e n. 278 del 30/09/2019;
VISTE le circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 18 del 22/11/2017, n. 19 del 27/11/2017 e n. 17 del 3/10/2019;
VISTO il decreto direttoriale n. 110963 del 17/12/2021, con cui è stato concesso alla società indicata nel dispositivo il trattamento di integrazione salariale ai sensi del citato decreto legislativo n. 148/15, a seguito dei contratti di solidarietà del 02/12/2021 e del 03/12/2021, per il periodo dal 01/12/2021 al 30/11/2022, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unità;
VISTA la domanda di sgravio contributivo presentata dalla società indicata nel dispositivo in data 30/11/2022 ai sensi delle norme sopra menzionate, per il periodo dal 01/12/2021 al 30/11/2022, contenente la stima dell'onere connesso allo sgravio contributivo richiesto nella misura massima di € 31.248,00 (trentunomiladuecentoquarantotto/00);
VISTI i decreti direttoriali n. 98 del 02/04/2021, n. 107 del 02/04/2021 e n. 82 del 01/08/2022, con cui la società indicata nel dispositivo è stata ammessa, per le medesime unità produttive, allo sgravio contributivo per i periodi dal 01/12/2019 al 30/11/2020 e dal 23/11/2021 al 30/11/2021;
CONSTATATO che la società indicata nel dispositivo, con il periodo di sgravio contributivo richiesto nella domanda presentata in data 30/11/2022, supererebbe il limite massimo normativamente previsto di 24 mesi di riduzione contributiva fruibile all'interno del quinquennio mobile (art. 3, comma 1, D.I. n. 2/2017 e l'art 3, comma 1, D.I. n. 278/2019), *ergo* l'ammissione al beneficio contributivo deve essere limitata a 11 mesi e 22 giorni;
CONSIDERATA la disponibilità delle risorse finanziarie entro il limite di spesa per l'anno 2022, fissato dalla legge n. 232 dell'11/12/2016;

D E C R E T A

Art. 1

Per quanto sopra premesso e richiamato, è ammessa, per il periodo **dal 01/12/2021 al 22/11/2022**, per le unità produttive di **PALERMO e REGGIO di CALABRIA - appalto palazzi FERSERVIZI lotto 6 -** la riduzione contributiva nella misura massima di **€ 31.248,00 (trentunomiladuecentoquarantotto/00)**, in favore della società **DIEM S.r.l.**, C.F. 13055211000, con sede legale in ROMA, PEC: VENERUSOLAVORO@PEC.IT, in riferimento a un numero massimo di **14** dipendenti, di cui all'elenco allegato alla domanda in premessa richiamata.

Art. 2

L'ammissione al beneficio di cui all' Art. 1 – con la relativa misura- è sospensivamente condizionata all'effettivo utilizzo, nei periodi indicati al medesimo Art. 1, del trattamento di integrazione salariale per solidarietà ai sensi del summenzionato decreto legislativo n. 148 del 14/09/2015, art. 21, comma 1, lett. c) e comma 5, art. 22, commi

3 e 5 e art. 22-*bis,* comma 1, nonché alle verifiche demandate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, inclusa l'effettiva riduzione di orario in percentuale superiore al 20%.

Art. 3

La validità dell'ammissione al beneficio contributivo per il numero complessivo dei mesi di cui all'Art. 1 resta ferma, anche in ipotesi di sospensioni e successiva ripresa del trattamento di integrazione salariale per solidarietà, autorizzate dopo l'emanazione del presente decreto, per i periodi indicati nei relativi decreti direttoriali predisposti dalla Divisione IV di questa Direzione Generale e trasmessi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Conseguentemente, l'Istituto Previdenziale, detratti gli anzidetti eventuali periodi di sospensione, imputerà lo sgravio contributivo esclusivamente ai periodi di ripristino del trattamento di integrazione salariale per solidarietà, come indicati nei decreti direttoriali da ultimo menzionati, nel limite del numero massimo complessivo dei mesi di cui all'Art.1.

Art. 4

Il presente provvedimento è impugnabile davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, mediante deposito del relativo gravame presso questo Ufficio, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso all'INPS e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, addì

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Agnese DE LUCA

Firmato digitalmente da DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SG/CV/ADD

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D.Lgs 7/3/2005, n.82 recante "Codice Amministrazione Digitale" e s.m.i. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.